



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Avv. Cecilia Bagni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella controversia civile iscritta al n° 1301 del Reg. Gen. dell'anno 2019 promossa  
con atto di citazione depositato il 8 marzo 2019

da

**LORO S.R.L.S.** (p.iva.:04993210287) in persona del suo legale rappresentante pro  
tempore elettivamente domiciliata in Padova (PD), via Rezzonico n°26 presso e nello  
studio dell'avv. Edoardo Ferraro del Foro di Padova e rappresentata e difesa dall'avv.  
Angelo Massimo Perrini del Foro di Torino che la rappresenta e difende in virtù di  
mandato steso a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

c o n t r o

**MPS srl** (p.iva:03740880285) in persona del suo legale rappresentante pro tempore  
corrente in Campodarsego (PD), via Antoniana n°236/3

**CONVENUTA-CONTUMACE**

**GENERALI ITALIA spa** (c.f. e p.iva:00885351007) in persona del dott. Philippe  
Roger Donnet e dott. Roberto Bellina nella qualità di primo Amministratore Delegato  
e Direttore Generale ed il secondo di Dirigente elettivamente domiciliati in Padova, via  
Zabarella n°64 presso e nello studio dell'avv. Angelantonio Testa del Foro di Padova  
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti

29/4/2020  
1301/19  
23/6/2020

## CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni

Causa passata in decisione all'udienza del 28 novembre 2019 sulle seguenti conclusioni:

### Della parte attrice:

“ Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Padova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: previa ammissione di prove per interpello e testi sui capitoli dedotti in citazione da intendersi preceduti dalla dizione “vero che”, condannare la convenuta Generali Italia spa al risarcimento in favore della conducente della somma residua di €.450,20 a titolo di integrale risarcimento dei danni patiti, o in quell'altra maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Col favore dei compensi di causa, oltre spese generali ex art.2 D.M. 55/14, nella misura forfettaria del 15%, oltre cpa e iva, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro. Valuti, se del caso, l'applicazione sia dell'art.96 c.p.c.sia, in sede di regolamento delle spese, delle previsioni dell'art.88 c.c.. In caso di accoglimento della domanda, apparirebbe opportuno disporre ex art.120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza, su periodici o riviste e in particolare su il Mattino di Padova e sui siti internet a carattere giuridico quali “Studio Cataldi” e “Artalex” in quanto questi ultimi afferiscono le tematiche oggetto di causa”.

### Delle parte convenuta Generali spa:

“ *Contrariis, reiectis*, nel merito: respingersi le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: spese e compensi di lite rifeusi, rimb. forf., iva e cpa comprese”.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione ritualmente notificato la LORO s.r.l.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio MSP s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Generali Italia s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento in favore dell'attrice della somma residua di € 450,20 *“a titolo di integrale risarcimento dei danni patiti, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento”*.

Affermava parte attrice che in data 11.10.2018, in Cadoneghe (PD), Piazza Insurrezione, il veicolo Citroen Jumper tg. DT555RW, di proprietà della MSP s.r.l. e condotto nell'occasione dal sig. Maurizio Faoro, retrocedendo urtava il veicolo Fiat Freemont tg ER687YT, di proprietà e condotto dal sig. Meneghello Andrea; che in conseguenza del sinistro de quo il veicolo Fiat Freemont tg ER687YT, pativa danni per € 2.361,04 (di cui € 109,80 per nolo del veicolo sostitutivo); che il sig. Menghello Andrea cedeva il proprio credito risarcitorio in favore della Carrozzeria Loro s.r.l.s.; che Generali Italia s.p.a. formulava offerta per la minor somma di € 1.910,80 oltre € 233,11 per spese di assistenza stragiudiziale; che nello specifico, dunque, la compagnia provvedeva al ristoro del danno decurtando dall'ammontare dello stesso la somma di € 450,20 (pari al 20% del costo delle riparazioni).



Si costituiva ritualmente in giudizio Generali Italia S.p.A. contestando integralmente le attoree affermazioni, pretese, domande e conclusioni, ivi compresa la documentazione ex adverso prodotta, perché infondate in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.



Alla prima udienza del 12 marzo 2019 nessuno si costituiva per la convenuta MPS srl, benchè ritualmente citata ne veniva quindi dichiarata la contumacia e concesso alle

parti termine per il deposito di memoria ex art.320 c.p.c..

Depositate le memorie alla successiva udienza del 29 del 28 maggio 2019 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e fissata l'udienza del 3 ottobre 2019 per la precisazione delle conclusioni e discussione.

Successivamente all'udienza del 28 novembre 2019, a cui la causa perveniva a seguito di rinvio d'ufficio, per adesione allo sciopero proclamato da Unagipa, le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Nel caso di specie, trattasi infatti di obbligazione risarcitoria di natura extracontrattuale gravante sul responsabile civile MPS srl, garantito dal proprio assicuratore ex art.1917 c.c.c., e tale obbligazione viene adempiuta dalla Compagnia diretta in forza dell'art.149 Codice delle Assicurazioni e non in base a condizioni contrattuali, poiché l'esistenza di una valida garanzia assicurativa costituisce solamente il presupposto per l'applicazione della procedura ex art.149 Cod. Ass.

Per chi scrive infatti, il danno di cui l'attrice chiede il ristoro è conseguenza di un illecito civile (sinistro stradale) fonte di responsabilità extracontrattuale aquiliana e pertanto non sono opponibili al danneggiato eccezioni contrattuali neanche per il fatto che l'adempimento in concreto dell'obbligo risarcitorio ricade sull'assicuratore con cui il responsabile civile ha contratto la polizza RC Auto, essendo proprio l'art.1917 c.c. a prevedere la sua sostituzione, sul lato passivo, al danneggiante, in forza dell'onere di tenere indenne il proprio assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza del fatto occorso nel tempo dell'assicurazione.

La compagnia del danneggiato incolpevole, deve provvedere quindi alla liquidazione del danno secondo il principio della *restitutio in integrum* e non in base a condizioni contrattuali; d'altro canto, se infatti il danneggiato incolpevole non fosse coperto da

garanzia ex art.149, verrebbe risarcito integralmente dalla compagnia del responsabile civile.

Fermo quanto sopra, per chi scrive anche a richiesta avanzata da parte attrice in punto *quantum debeatur* è fondata posto che, nel caso di specie, la congruità dell'ammontare del danno richiesto è stato sostanzialmente già riconosciuto dalla convenuta che ha liquidato il danno al netto dello scoperto del 20% unicamente sulla scorta dell'infondata pretesa di trasformare in contrattuale un rapporto di natura extracontrattuale.

Per detto motivo la residua somma richiesta di €.450,20 è dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.

Non si ritiene applicabile, al caso di specie, l'art.96 c.p.c. non ravvisandosi colpa grave nel resistere in giudizio da parte della convenuta Generali Italia spa.

Le spese seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attorea;
- 2) Conseguentemente condanna la convenuta Generali Italia spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore del conducente, sig. Andrea Meneghello e quindi in favore della conchiudente Loro srle in persona del suo legale rappresentante pro tempore della somma residua di €.450,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo, a titolo di integrale risarcimento dei danni patiti,
- 3) condanna altresì la convenuta Generali spa a rifondere all'attrice i

compensi del presente procedimento che liquida in complessivi €.450,00  
oltre €.43,00 per spese ed oltre rimborso forfettario, iva e cpa,.

4) 4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Padova li, 17 marzo 2020

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Cecilia Baghi

DEPARTAMENTO DE JUSTIZIA  
IL 20 MAR 2020

IL CANCELLIERE  
(Dot. Anna Luise)